

**Legge
sull'organizzazione del Governo
e dell'Amministrazione
(LOGA)**

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

La legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997² è modificata come segue:

Titolo precedente l'art. 61a

**Capitolo 2:
Approvazione del diritto cantonale e intercantonale, informazione
sui trattati dei Cantoni con l'estero**

Art. 61a

Precedente art. 62

Art. 61a titolo

Diritto cantonale e intercantonale

Art. 62 (nuovo) Trattati dei Cantoni con l'estero

¹ Prima di concludere un trattato con l'estero, i Cantoni ne informano la Confederazione.

² Il dipartimento competente esamina se il trattato non contraddice il diritto federale e gli interessi della Confederazione nonché i diritti degli altri Cantoni e, in caso di conflitto, propone al Consiglio federale di fare opposizione presso il Cantone. Quando il conflitto non possa essere composto, il Consiglio federale solleva opposizione dinanzi all'Assemblea federale.

³ L'Assemblea federale decide circa l'approvazione dei trattati dei Cantoni con l'estero, nel caso in cui il Consiglio federale o un Cantone sollevi opposizione.

¹ FF 1999 6784

² RS 172.010; RU 1999 ...

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1572